

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 152

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni


51° anno

18 giugno 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 152/01	Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: triossido di cromo, dicromato di ammonio, dicromato di potassio ⁽¹⁾	1
2008/C 152/02	Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cromato di sodio, bicromato di sodio e 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A) ⁽¹⁾	11
2008/C 152/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	21
IV	<i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 152/04	Tassi di cambio dell'euro	22
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI	
2008/C 152/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽¹⁾	23

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
V	Avvisi	
	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	
	Commissione	
2008/C 152/06	Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione annuale 2008 dell'impresa comune IMI	26
	PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA	
	Commissione	
2008/C 152/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5010 — Berkshire Hathaway/Munich Re/ GAUM) ⁽¹⁾	27
2008/C 152/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M. 5209 — DuPont/Danisco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	28
	Rettifiche	
2008/C 152/09	Rettifica del bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona — P-Lisbona: Gestione dei servizi aerei di linea (<i>GU C 143 del 10.6.2008</i>)	29
	Avviso	



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: triossido di cromo, dicromato di ammonio, dicromato di potassio**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 152/01)

Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾ prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione ⁽²⁾ relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93:

- triossido di cromo,
- dicromato di ammonio,
- dicromato di potassio.

Lo Stato membro relatore designato a norma del regolamento summenzionato ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione, a norma del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti ⁽³⁾, e ha proposto una strategia per limitare i rischi in conformità al regolamento (CEE) n. 793/93.

Il comitato scientifico «Tossicità, ecotossicità e ambiente» (SCTEE) è stato consultato e ha formulato un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. Tale parere è disponibile sul sito Internet del comitato scientifico.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi sono adottati a livello comunitario e sono pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/455/CE della Commissione ⁽⁴⁾, presenta i risultati delle valutazioni dei rischi ⁽⁵⁾ e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.

I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.

⁽¹⁾ GUL 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 25 del 28.1.1997, pag. 13.

⁽³⁾ GUL 161 del 29.6.1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GUL 158 del 18.6.2008.

⁽⁵⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

ALLEGATO

PARTE 1

N. CAS: 1333-82-0

N. Einescs: 215-607-8

Formula molecolare	CrO ₃
Denominazione Einescs:	Triossido di cromo
Nome IUPAC:	Triossido di cromo
Relatore:	Regno Unito
Classificazione ⁽¹⁾ :	O; R9 Canc. Cat. 1; R45 Mut. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 3; R62 T+; R26 T; R24/25-48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita delle cinque sostanze a base di cromo (VI) correlate: triossido di cromo, ammonio bicromato, dicromato di potassio, sodio cromato e dicromato di sodio, prodotte o importate nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽²⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, i cinque composti di cromo (VI) vengono usati principalmente come materie di base per altri composti di cromo (VI) e cromo (III), nei preservanti del legno, nei prodotti per il trattamento dei metalli, nella produzione di cere e vitamina K, nei pigmenti e nei catalizzatori.

Essi vengono impiegati inoltre come ossidanti nella tintura del cotone, nella fotografia e come inibitori di corrosione nelle acque di raffreddamento e nella fabbricazione di carbone attivo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per tutti gli scenari di esposizione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazioni delle vie respiratorie,
- rischi di irritazione oculare e cutanea,
- rischi di tossicità acuta a seguito di un'esposizione di picco di breve durata per inalazione,
- rischi di sensibilizzazione cutanea,
- rischi di asma professionale,
- rischi di tossicità per il ciclo riproduttivo (tossicità per la fertilità e per lo sviluppo) a seguito di inalazione ripetuta,
- rischi di mutagenicità e cancerogenicità.

⁽¹⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 125).

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

Gli effetti sulle vie respiratorie e sui reni dell'inalazione ripetuta di composti di cromo (VI), in particolare per stabilire i NOAELS (livelli a cui non sono stati osservati effetti dannosi) e le caratteristiche dosaggio-risposta, non sono stati sufficientemente verificati. Tuttavia, dato che è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia, la sostanza richiede normalmente misure di limitazione che non sarebbero influenzate dalla disponibilità di ulteriori informazioni.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione cutanea dovuta alla manipolazione di legno secco trattato con cromo rame e arsenico (CCA), sia per adulti che per bambini esposti attraverso le strutture in legno di parco giochi, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

Non è stata effettuata alcuna caratterizzazione formale dei rischi per l'esposizione dei consumatori al legno umido trattato con cromo rame e arsenico (CCA). Nel Regno Unito la fornitura di legno non completamente essiccato dopo il trattamento con cromo rame e arsenico (CCA) è vietata come condizione per l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti in materia di controllo dei pesticidi (1986). Controlli analoghi possono ormai esistere in tutti gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora non fossero disponibili controlli specifici in ciascuno Stato membro, esisterebbero rischi per tutti gli endpoint relativi alla salute umana.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione in quanto:

- per la mutagenicità e la cancerogenicità, non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana per questi endpoint. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

1. È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sui sedimenti a seguito di esposizione derivante dalla produzione, dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- test di tossicità sugli organismi dei sedimenti.

L'attuazione della strategia per limitare i rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/455/CE della Commissione (¹), dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

- rischi di effetti non specifici a un comparto a seguito dell'esposizione indiretta dei predatori attraverso la catena alimentare basata sui mitili derivante dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

(¹) GUL 158 del 18.6.2008.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- ulteriori indagini circa l'assorbimento di cromo in organismi diversi dai pesci, caratterizzazione della natura del cromo negli organismi e valutazione della tossicità del cromo in altre forme di organismi che si cibano di prede contenenti cromo.

L'attuazione della strategia per limitare i rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/455/CE, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

2. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti per l'ecosistema acquatico e l'ecosistema terrestre a seguito di esposizione derivante dalla produzione (solo ambiente acquatico, unico sito), dalla produzione di pigmenti dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti sul funzionamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue dovuti alla produzione di pigmenti, alla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (direttiva Agenti cancerogeni e mutageni) attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalle sostanze; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE ⁽²⁾ o alla direttiva 2004/37/CE, a seconda dei casi,
- di stabilire, a livello comunitario, un valore limite biologico per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE ⁽³⁾.

Per I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

Sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 98/8/CE del Consiglio (la direttiva Biocidi) e le disposizioni della direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽³⁾ riguardo alle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR).

per L'AMBIENTE

si raccomanda:

- di esaminare l'opportunità di inserire il cromo nella revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque [allegato X della direttiva 2000/60/CE ⁽⁴⁾],
- di esaminare l'opportunità di limitare il contenuto di cromo (VI) nei fanghi di depurazione e nei terreni, nonché di fissare limiti sul carico annuale nella direttiva 86/278/CEE ⁽⁵⁾ in materia di fanghi di depurazione,
- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE ⁽⁶⁾, le sostanze a base di cromo (VI) dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

Si può ritenere che la normativa per i biocidi attualmente in vigore a livello comunitario [direttiva 98/8/CE ⁽⁷⁾] fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi collegati all'uso di preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI), nonché i rischi collegati all'uso di legno trattato a livello nazionale con preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI).

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 15.7.1986, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

PARTE 2

N. CAS: 7789-09-5

N. Eines: 232-143-1

Formula molecolare	$(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
Denominazione Eines:	Dicromato di ammonio
Nome IUPAC:	Dicromato di ammonio
Relatore:	Regno Unito
Classificazione ⁽¹⁾ :	E; R2 Canc. Cat. 2; R45 Mut. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 C; R34 Xn; R21 R42/43 N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita delle cinque sostanze a base di cromo (VI) correlate: triossido di cromo, dicromato di ammonio, dicromato di potassio, sodio cromato e dicromato di sodio, prodotte o importate nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽²⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, i cinque composti di cromo (VI) vengono usati principalmente come materie di base per altri composti di cromo (VI) e cromo (III), nei preservanti del legno, nei trattamenti dei metalli, nella produzione di cere e vitamina K, nei pigmenti e nei catalizzatori.

Essi vengono impiegati inoltre come ossidanti nella tintura del cotone, nella fotografia e come inibitori di corrosione nelle acque di raffreddamento e nella fabbricazione di carbone attivo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per tutti gli scenari di esposizione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazioni delle vie respiratorie,
- rischi di irritazione oculare e cutanea,
- rischi di tossicità acuta a seguito di un'esposizione di picco di breve durata per inalazione,
- rischi di sensibilizzazione cutanea,
- rischi di asma professionale,
- rischi di tossicità per il ciclo riproduttivo (tossicità per la fertilità e per lo sviluppo) a seguito di inalazione ripetuta,
- rischi di mutagenicità e cancerogenicità.

⁽¹⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 125).

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

Gli effetti sulle vie respiratorie e sui reni dell'inalazione ripetuta di composti di cromo (VI), in particolare per stabilire i NOAELS (livelli a cui non sono stati osservati effetti dannosi) e le caratteristiche dosaggio-risposta, non sono stati sufficientemente verificati. Tuttavia, dato che è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia, la sostanza richiede normalmente misure di limitazione che non sarebbero influenzate dalla disponibilità di ulteriori informazioni.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione cutanea dovuta alla manipolazione di legno secco trattato con cromo rame e arsenico (CCA), sia per adulti che per bambini esposti attraverso le strutture in legno di parco giochi, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

Non è stata effettuata alcuna caratterizzazione formale dei rischi per l'esposizione dei consumatori al legno umido trattato con cromo rame e arsenico (CCA). Nel Regno Unito la fornitura di legno non completamente essiccato dopo il trattamento con cromo rame e arsenico (CCA) è vietata come condizione per l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti in materia di controllo dei pesticidi (1986). Controlli analoghi possono ormai esistere in tutti gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora non fossero disponibili controlli specifici in ciascuno Stato membro, esisterebbero rischi per tutti gli endpoint relativi alla salute umana.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione in quanto:

- per la mutagenicità e la cancerogenicità, non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana per questi endpoint. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

1. È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sui sedimenti a seguito di esposizione derivante dalla produzione, dalla produzione di pigmenti dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- test di tossicità sugli organismi dei sedimenti.

L'attuazione della strategia per limitare i rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/455/CE ⁽¹⁾, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

- rischi di effetti non specifici a un comparto a seguito dell'esposizione indiretta dei predatori attraverso la catena alimentare basata sui mitili derivante dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

⁽¹⁾ GUL 158 del 18.6.2008.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- ulteriori indagini circa l'assorbimento di cromo in organismi diversi dai pesci, caratterizzazione della natura del cromo negli organismi e valutazione della tossicità del cromo in altre forme di organismi che si cibano di prede contenenti cromo.

L'attuazione della strategia per limitare i rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/455/CE, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

2. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti per l'ecosistema acquatico e l'ecosistema terrestre a seguito di esposizione derivante dalla produzione (solo ambiente acquatico, unico sito), dalla produzione di pigmenti dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti sul funzionamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue dovuti alla produzione di pigmenti, alla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 2004/37/CE (direttiva Agenti cancerogeni e mutageni) attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalle sostanze; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE o alla direttiva 2004/37/CE, a seconda dei casi,
- di stabilire, a livello comunitario, un valore limite biologico per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE.

per I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 98/8/CE (la direttiva Biocidi) e le disposizioni della direttiva 76/769/CEE riguardo alle sostanze CMR.

Per L'AMBIENTE

si raccomanda:

- di esaminare l'opportunità di inserire i composti di cromo (VI) nella revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque (allegato X della direttiva 2000/60/CE),
- di esaminare l'opportunità di limitare il contenuto di composti di cromo (VI) nei fanghi di depurazione e nei terreni, nonché di fissare limiti sul carico annuale nella direttiva 86/278/CEE in materia di fanghi di depurazione,
- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE, le sostanze a base di cromo (VI) dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

Si può ritenere che la normativa per i biocidi attualmente in vigore a livello comunitario [direttiva 98/8/CE ⁽¹⁾] fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi collegati all'uso di preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI), nonché i rischi collegati all'uso di legno trattato a livello nazionale con preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI).

⁽¹⁾ GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1.

PARTE 3

N. CAS: 7778-50-9

N. Eines: 231-906-6

Formula molecolare	$K_2Cr_2O_7$
Denominazione Eines:	Dicromato di potassio
Denominazione IUPAC:	Dicromato di potassio
Relatore:	Regno Unito
Classificazione ⁽¹⁾ :	O; R8 Canc. Cat. 2; R45 Mut. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 C; R34 Xn; R21 R42/43 N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita delle cinque sostanze a base di cromo (VI) correlate: triossido di cromo, dicromato di ammonio, dicromato di potassio, sodio cromato e dicromato di sodio, prodotte o importate nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽²⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, i cinque composti di cromo (VI) vengono usati principalmente come materie di base per altri composti di cromo (VI) e cromo (III), nei preservanti del legno, nei trattamenti dei metalli, nella produzione di cere e vitamina K, nei pigmenti e nei catalizzatori.

Essi vengono impiegati inoltre come ossidanti nella tintura del cotone, nella fotografia e come inibitori di corrosione nelle acque di raffreddamento e nella fabbricazione di carbone attivo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per tutti gli scenari di esposizione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazioni delle vie respiratorie,
- rischi di irritazione oculare e cutanea,
- rischi di tossicità acuta a seguito di un'esposizione di picco di breve durata per inalazione,
- rischi di sensibilizzazione cutanea,
- rischi di asma professionale,
- rischi di tossicità per il ciclo riproduttivo (tossicità per la fertilità e per lo sviluppo) a seguito di inalazione ripetuta,
- rischi di mutagenicità e cancerogenicità.

⁽¹⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 125).

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

Gli effetti sulle vie respiratorie e sui reni dell'inalazione ripetuta di composti di cromo (VI), in particolare per stabilire i NOAELS (livelli a cui non sono stati osservati effetti dannosi) e le caratteristiche dosaggio-risposta, non sono stati sufficientemente verificati. Tuttavia, dato che è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia, la sostanza richiede normalmente misure di limitazione che non sarebbero influenzate dalla disponibilità di ulteriori informazioni.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione cutanea dovuta alla manipolazione di legno secco trattato con cromo rame e arsenico (CCA), sia per adulti che per bambini esposti attraverso le strutture in legno da parco giochi, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

Non è stata effettuata alcuna caratterizzazione formale dei rischi per l'esposizione dei consumatori al legno umido trattato con cromo rame e arsenico (CCA). Nel Regno Unito la fornitura di legno non completamente essiccato dopo il trattamento con cromo rame e arsenico (CCA) è vietata come condizione per l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti in materia di controllo dei pesticidi (1986). Controlli analoghi possono ormai esistere in tutti gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora non fossero disponibili controlli specifici in ciascuno Stato membro, esisterebbero rischi per tutti gli endpoint relativi alla salute umana.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- per la mutagenicità e la cancerogenicità, per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

1. È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sui sedimenti a seguito di esposizione derivante dalla produzione, dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- test di tossicità sugli organismi dei sedimenti.

L'attuazione della strategia per limitare i rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/455/CE ⁽¹⁾, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

- rischi di effetti non specifici ad un comparto a seguito dell'esposizione indiretta dei predatori attraverso la catena alimentare basata sui mitili derivante dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

⁽¹⁾ GUL 158 del 18.6.2008.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- ulteriori indagini circa l'assorbimento di cromo in organismi diversi dai pesci, caratterizzazione della natura del cromo negli organismi e valutazione della tossicità del cromo in altre forme di organismi che si cibano di prede contenenti cromo.

L'attuazione della strategia per limitare i rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/455/CE, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni;

2. è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti per l'ecosistema acquatico e l'ecosistema terrestre a seguito di esposizione derivante dalla produzione (solo ambiente acquatico, unico sito), dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti sul funzionamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue dovuti alla produzione di pigmenti, alla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 2004/37/CE (direttiva Agenti cancerogeni e mutageni), attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalle sostanze; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE o alla direttiva 2004/37/CE, a seconda dei casi,
- di stabilire, a livello comunitario, un valore limite biologico per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE.

Per I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

Sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati, i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 98/8/CE (direttiva Biocidi) e le disposizioni della direttiva 76/769/CEE riguardo alle sostanze CMR.

Per L'AMBIENTE

si raccomanda:

- di esaminare l'opportunità di inserire i composti di cromo (VI) nella revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque (allegato X della direttiva 2000/60/CE),
- di esaminare l'opportunità di limitare il contenuto di composti di cromo (VI) nei fanghi di depurazione e nei terreni, nonché di fissare limiti sul carico annuale nella direttiva 86/278/CEE in materia di fanghi di depurazione,
- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE, i composti di cromo (VI) dovrebbero essere presi in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

Si può ritenere che la normativa per i biocidi attualmente in vigore a livello comunitario [direttiva 98/8/CE ⁽¹⁾] fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi collegati all'uso di preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI), nonché i rischi collegati all'uso di legno trattato a livello nazionale con preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI).

⁽¹⁾ GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1.

Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cromato di sodio, bicromato di sodio e 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 152/02)

Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾ prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 143/97 ⁽²⁾ e (CE) n. 2364/2000 della Commissione ⁽³⁾ relativi, rispettivamente, al terzo e al quarto elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93:

- cromato di sodio,
- bicromato di sodio,
- 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A).

Lo Stato membro relatore, designato a norma dei citati regolamenti, ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti ⁽⁴⁾, e ha proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.

Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri possono essere consultati sul sito Internet dei due comitati scientifici.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che i risultati della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi siano adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE della Commissione ⁽⁵⁾, presenta i risultati delle valutazioni dei rischi ⁽⁶⁾ e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.

I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.

⁽¹⁾ GUL 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 25 del 28.1.1997, pag. 13.

⁽³⁾ GUL 237 del 25.10.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ GUL 161 del 29.6.1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GUL 158 del 18.6.2008.

⁽⁶⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

ALLEGATO

PARTE 1

N. CAS: 7775-11-3

N. EINECS: 231-889-5

Formula molecolare:	Na ₂ CrO ₄
Denominazione EINECS:	Cromato di sodio
Nome IUPAC:	Cromato di sodio
Relatore:	Regno Unito
Classificazione ⁽¹⁾ :	Carc. Cat 2; R45 Muta. Cat 2; R46 Repr. Cat 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 C; R34 Xn; R21 R42/43 N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita delle cinque sostanze contenenti cromo (VI) prodotte o importate nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽²⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, i cinque composti di cromo (VI) vengono usati principalmente come materie di base per altri composti di cromo (VI) e cromo (III), nei preservanti del legno, nei prodotti per il trattamento dei metalli, nella produzione di cere e vitamina K, nei pigmenti e nei catalizzatori.

Essi vengono impiegati inoltre come ossidanti nella tintura del cotone, nella fotografia e come inibitori di corrosione nelle acque di raffreddamento e nella fabbricazione di carbone attivo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per tutti gli scenari di esposizione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione sensoriale delle vie respiratorie,
- rischi di irritazione oculare e cutanea,
- rischi di tossicità acuta a seguito di un'esposizione di picco di breve durata per inalazione,
- rischi di sensibilizzazione cutanea,
- rischi di asma professionale,
- rischi di tossicità per il ciclo riproduttivo (tossicità per la fertilità e per lo sviluppo) a seguito di inalazione ripetuta,
- rischi di mutagenicità e cancerogenicità.

⁽¹⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 125).

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

Gli effetti sulle vie respiratorie e sui reni dell'inalazione ripetuta di composti di cromo (VI), in particolare per stabilire i NOAELS (livelli a cui non sono stati osservati effetti dannosi) e le caratteristiche dosaggio-risposta, non sono stati sufficientemente verificati. Tuttavia, dato che è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia, la sostanza richiede normalmente misure di limitazione che non sarebbero influenzate dalla disponibilità di ulteriori informazioni.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione cutanea dovuta alla manipolazione di legno secco trattato con cromo rame e arsenico (CCA), sia per adulti che per bambini esposti attraverso le strutture di parco giochi in legno, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana; la valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

Non è stata effettuata alcuna caratterizzazione formale dei rischi per l'esposizione dei consumatori al legno umido trattato con cromo rame e arsenico (CCA). Nel Regno Unito la fornitura di legno non completamente essiccato dopo il trattamento con CCA è vietata come condizione per ottenere l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti in materia di controllo dei pesticidi (1986). Controlli analoghi possono ormai esistere in tutti gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora non fossero disponibili controlli specifici in ciascuno Stato membro, esisterebbero rischi per tutti gli endpoint relativi alla salute umana.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- per la mutagenicità e la cancerogenicità, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana; la valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

1. È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sui sedimenti a seguito di esposizione derivante dalla produzione, dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- test di tossicità sugli organismi dei sedimenti.

L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE della Commissione ⁽¹⁾, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

- rischi di effetti non specifici a un comparto a seguito dell'esposizione indiretta dei predatori attraverso la catena alimentare basata sui mitili derivanti dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- ulteriori indagini circa l'assorbimento di cromo in organismi diversi dai pesci, caratterizzazione della natura del cromo negli organismi e valutazione della tossicità del cromo in altre forme per organismi che si cibano di prede contenenti cromo.

L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni;

2. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti per l'ecosistema acquatico e l'ecosistema terrestre a seguito di esposizione derivante dalla produzione (solo ambiente acquatico, un solo sito), dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sul funzionamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue dovuti alla produzione di pigmenti, alla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva Agenti cancerogeni o mutageni), fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:

- stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE ⁽³⁾ o alla direttiva 2004/37/CE, secondo il caso,
- stabilire, a livello comunitario, un valore limite biologico per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE.

Per I CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

- sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 98/8/CE del Consiglio (direttiva Biocidi) e le disposizioni della direttiva 76/769/CEE del Consiglio riguardo alle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR).

⁽¹⁾ GU L 158 del 18.6.2008.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Per L'AMBIENTE

- si raccomanda che la Commissione esamini l'opportunità di inserire il cromo nella revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque (allegato X della direttiva 2000/60/CE),
- per quanto riguarda in particolare la riduzione in situ di composti di cromo (VI) in sali da concia contenenti cromo (III) in impianti dediti alla concia delle pelli, si raccomanda che, in occasione della prossima modifica del documento di riferimento sulle BAT per l'industria conciaria, vengano inseriti opportuni riferimenti per indicare che la riduzione in situ delle sostanze contenenti cromo (VI) effettuata per la produzione di sali da concia contenenti cromo (III) non sia considerata una BAT,
- si raccomanda che la Commissione esamini l'opportunità di limitare il contenuto di cromo (VI) nei fanghi di depurazione e nei terreni, nonché di fissare limiti sul carico annuale nella direttiva 86/278/CEE in materia di fanghi di depurazione,
- si può ritenere che la normativa sui biocidi attualmente in vigore a livello comunitario (direttiva 98/8/CE) fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi collegati all'uso dei preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI), nonché i rischi collegati all'uso di legno trattato a livello nazionale con preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI).

PARTE 2

N. CAS: 10588-01-9

N. Eines: 234-190-3

Formula molecolare:	$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
Denominazione Eines:	Bicromato di sodio
Nome IUPAC:	Bicromato di sodio
Relatore:	Regno Unito
Classificazione ⁽¹⁾ :	O; R8 Carc. Cat 2; R45 Muta. Cat 2; R46 Repr. Cat 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 C; R34 Xn; R21 R42/43 N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita delle cinque sostanze contenenti cromo (VI) prodotte o importate nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽²⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, i cinque composti di cromo (VI) vengono usati principalmente come materie di base per altri composti di cromo (VI) e cromo (III), nei preservanti del legno, nei prodotti per il trattamento dei metalli, nella produzione di cere e vitamina K, nei pigmenti e nei catalizzatori.

Essi vengono impiegati inoltre come ossidanti nella tintura del cotone, nella fotografia e come inibitori di corrosione nelle acque di raffreddamento e nella fabbricazione di carbone attivo.

⁽¹⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 125).

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per tutti gli scenari di esposizione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione sensoriale delle vie respiratorie,
- rischi di irritazione oculare e cutanea,
- rischi di tossicità acuta a seguito di un'esposizione di picco di breve durata per inalazione,
- rischi di sensibilizzazione cutanea,
- rischi di asma professionale,
- rischi di tossicità per il ciclo riproduttivo (tossicità per la fertilità e per lo sviluppo) a seguito di inalazione ripetuta,
- rischi di mutagenicità e cancerogenicità.

Gli effetti sulle vie respiratorie e sui reni dell'inalazione ripetuta di composti di cromo (VI), in particolare per stabilire i NOAELS (livelli a cui non sono stati osservati effetti dannosi) e le caratteristiche dosaggio-risposta, non sono stati sufficientemente verificati. Tuttavia, dato che è stata identificata come cancerogena senza un livello soglia, la sostanza richiede normalmente misure di limitazione che non sarebbero influenzate dalla disponibilità di ulteriori informazioni.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione cutanea dovuta alla manipolazione di legno secco trattato con cromo rame e arsenico (CCA), sia per adulti che per bambini esposti attraverso le strutture di parco giochi in legno, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana; la valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

Non è stata effettuata alcuna caratterizzazione formale dei rischi per l'esposizione dei consumatori al legno umido trattato con cromo rame e arsenico (CCA). Nel Regno Unito la fornitura di legno non completamente essiccato dopo il trattamento con CCA è vietata come condizione per ottenere l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti in materia di controllo dei pesticidi (1986). Controlli analoghi possono ormai esistere in tutti gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora non fossero disponibili controlli specifici in ciascuno Stato membro, esisterebbero rischi per tutti gli endpoint relativi alla salute umana.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- per la mutagenicità e la cancerogenicità, in quanto per questi endpoint non è possibile individuare una soglia al di sotto della quale non vi sarebbero rischi per la salute umana; la valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

1. È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sui sedimenti a seguito di esposizione derivante dalla produzione, dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- test di tossicità sugli organismi dei sedimenti.

L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE ⁽¹⁾, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

- rischi di effetti non specifici a un comparto a seguito dell'esposizione indiretta dei predatori attraverso la catena alimentare basata sui mitili derivanti dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- ulteriori indagini circa l'assorbimento di cromo in organismi diversi dai pesci, caratterizzazione della natura del cromo negli organismi e valutazione della tossicità del cromo in altre forme per organismi che si cibano di prede contenenti cromo.

L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE, dovrebbe, tuttavia, eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

2. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti per l'ecosistema acquatico e l'ecosistema terrestre a seguito di esposizione derivante dalla produzione (solo ambiente acquatico, un solo sito), dalla produzione di pigmenti, dalla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, applicazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di effetti sul funzionamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue dovuti alla produzione di pigmenti, alla produzione di ossido di cromo, sali da concia, formulazioni per la preservazione del legno, legno trattato in uso, formulazioni per il trattamento dei metalli e trattamento dei metalli.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario, in particolare la direttiva 2004/37/CE ⁽²⁾ (direttiva Agenti cancerogeni o mutageni), fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

⁽¹⁾ GU L 158 del 18.6.2008.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:

- stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE ⁽¹⁾ o alla direttiva 2004/37/CE, secondo il caso;
- stabilire, a livello comunitario, un valore limite biologico per i composti di cromo (VI) conformemente alla direttiva 98/24/CE.

Per I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

- sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 98/8/CE (direttiva Biocidi) e le disposizioni della direttiva 76/769/CEE riguardo alle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR).

Per L'AMBIENTE


- si raccomanda che la Commissione esamini l'opportunità di inserire il cromo nella revisione dell'elenco delle sostanze prioritarie nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque (allegato X della direttiva 2000/60/CE),
- per quanto riguarda in particolare la riduzione in situ di composti di cromo (VI) in sali da concia contenenti cromo (III) in impianti dediti alla concia delle pelli, si raccomanda che, in occasione della prossima modifica del documento di riferimento sulle BAT per l'industria conciaria, vengano inseriti opportuni riferimenti per indicare che la riduzione in situ delle sostanze contenenti cromo (VI) effettuata per la produzione di sali da concia contenenti cromo (III) non sia considerata una BAT,
- si raccomanda che la Commissione esamini l'opportunità di limitare il contenuto di cromo (VI) nei fanghi di depurazione e nei terreni, nonché di fissare limiti sul carico annuale nella direttiva 86/278/CEE in materia di fanghi di depurazione,
- si può ritenere che la normativa sui biocidi attualmente in vigore a livello comunitario (direttiva 98/8/CE) fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi collegati all'uso di preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI), nonché i rischi collegati all'uso di legno trattato a livello nazionale con preservanti del legno che contengono composti di cromo (VI).

PARTE 3

N. CAS: 79-94-7

N. Eines: 201-236-9

Formula di struttura:



Denominazione Eines: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A)

Nome IUPAC: 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo

Relatore: Regno Unito

Classificazione ⁽²⁾: Nessuna

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽³⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come ritardante di fiamma nelle plastiche con funzione di reagente o di additivo. La sostanza viene usata come ritardante di fiamma in funzione di reagente (legata chimicamente al materiale polimerico) principalmente nelle resine epossidiche e policarbonate. La sostanza viene usata come ritardante di fiamma in funzione di additivo principalmente nelle resine ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene).

⁽¹⁾ GUL 131 del 5.5.1998, pag. 11.

⁽²⁾ Questa sostanza chimica non è attualmente inclusa nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

⁽³⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
<http://ecb.jrc.it/existing-substances/>

VALUTAZIONE DEL RISCHIO**A. Salute umana**

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI, I CONSUMATORI e LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO e L'ECOSISTEMA TERRESTRE

1. È che occorrono ulteriori informazioni e/o prove.

Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- il tetrabromobisfenolo A (TBBPA) può degradarsi in bisfenolo-A nelle acque dolci in condizioni anaerobiche e nei sedimenti marini; queste conclusioni dovrebbero essere riconsiderate quando saranno disponibili dati sugli effetti per l'ambiente acquatico e saranno determinate le PNEC corrispondenti per il bisfenolo-A,
- un altro possibile prodotto di degradazione/metabolito — il tetrabromobisfenolo-A bis(metil etere) — può rispondere ai criteri applicabili alle sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche); anche se i risultati degli studi attuali non consentono conclusioni definitive, si può ritenere che si tratti di un prodotto di degradazione insignificante. Poiché per alcuni utilizzi è già emersa la necessità di misure di riduzione del rischio (che dovrebbero ridurre il carico ambientale del composto parente) per il momento non si raccomandano altre attività specifiche su questo punto,
- i rapporti di caratterizzazione del rischio per l'ambiente marino indicano l'esistenza di un eventuale rischio dovuto ad alcune applicazioni. Occorrerà valutare la necessità di disporre di ulteriori dati sulla tossicità per gli organismi marini quando saranno note le implicazioni di eventuali attività di riduzione del rischio derivanti dalla valutazione riguardante le acque dolci e i sedimenti di acque dolci.

L'attuazione della strategia di riduzione dei rischi per l'ambiente, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/454/CE ⁽¹⁾, dovrebbe, tuttavia, ridurre a sufficienza le concentrazioni nell'ecosistema acquatico e terrestre ed eliminare la necessità di ulteriori informazioni.

2. È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la PEC/PNEC è >1 per le acque di superficie e i sedimenti nei siti di selezione e incorporazione (*compounding*) in cui il TBBPA è utilizzato come ritardante di fiamma in funzione di additivo nelle resine ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene),

⁽¹⁾ GUL 158 del 18.6.2008.

- la PEC/PNEC è >1 per l'ambiente terrestre quando il TBBPA è utilizzato come ritardante di fiamma in funzione di additivo nelle resine ABS nei siti di *compounding* e nei siti di conversione; le conclusioni riguardanti i siti di conversione dipendono anche dal fatto che i fanghi di depurazione provenienti dal sito siano applicati o meno ai terreni agricoli (non risultano rischi in caso di mancata applicazione dei fanghi al terreno); per i siti in cui si procede al *compounding* di resine ABS si evidenzia un rischio a prescindere dalle considerazioni riguardanti l'applicazione dei fanghi di depurazione.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

I risultati della strategia di riduzione dei rischi sono esposti nella corrispondente raccomandazione 2008/454/CE.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 152/03)

Data di adozione della decisione	30.4.2008
Numero dell'aiuto	N 495/07
Stato membro	Repubblica ceca
Regione	Regime di aiuti nazionali
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Program pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel
Base giuridica	Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Sviluppo settoriale
Forma di sostegno	Sovvenzione diretta
Stanziamiento	4 800 Mio CZK (173,09 Mio EUR)
Intensità	Massimo 50 % per l'acquisto di un nuovo veicolo, massimo 30 % per l'ammmodernamento di un veicolo
Durata	2008-12.2013
Settore economico	Trasporto ferroviario
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 12/222 CZ-110 15 Praha 1
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**17 giugno 2008**

(2008/C 152/04)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,5477	TRY	lire turche	1,9034
JPY	yen giapponesi	167,59	AUD	dollari australiani	1,6472
DKK	corone danesi	7,4584	CAD	dollari canadesi	1,5816
GBP	sterline inglesi	0,79440	HKD	dollari di Hong Kong	12,0855
SEK	corone svedesi	9,3581	NZD	dollari neozelandesi	2,0533
CHF	franchi svizzeri	1,6169	SGD	dollari di Singapore	2,1192
ISK	corone islandesi	123,74	KRW	won sudcoreani	1 579,43
NOK	corone norvegesi	8,0235	ZAR	rand sudafricani	12,4059
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,6660
CZK	corone ceche	24,194	HRK	kuna croata	7,2442
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 398,25
HUF	fiorini ungheresi	246,34	MYR	ringgit malese	5,0200
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	68,199
LVL	lats lettони	0,7058	RUB	rublo russo	36,6360
PLN	zloty polacchi	3,3821	THB	baht thailandese	51,376
RON	leu rumeni	3,6600	BRL	real brasiliano	2,5062
SKK	corone slovacche	30,310	MXN	peso messicano	15,9415

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 152/05)

Numero dell'aiuto	XR 153/07
Stato membro	Spagna
Regione	Principado de Asturias
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Ayudas a proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias
Base giuridica	Ley nº 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18.11.2003) Real Decreto nº 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley nº 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias, 2007-2013 Bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión empresarial en el Principado de Asturias
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	6 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	30 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	12.6.2007
Durata	31.12.2013
Settore economico	Limitato a settori specifici
	NACE: D, H, 72
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Instituto de desarrollo económico del Principado de Asturias, IDEPA Parque tecnológico de Asturias E-33420 Llanera — Principado de Asturias
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.idepa.es/sites/export/sites/default/idepaweb/Repositorios/galeria_descargas_idepa/BASES_PIE.pdf
Altre informazioni	—

Numero dell'aiuto	XR 156/07
Stato membro	Germania
Regione	Brandenburg-Nordost, Brandenburg-Südwest, Chemnitz, Dessau, Dresden, Halle, Leipzig, Magdeburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Regionalfördergebiet Berlin (art. 87(3) lit. c EGV)
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Bundesbürgschaften unter Einbindung paralleler Landesbürgschaften für Investitionskredite in den Ratingkategorien 1 bis 5 entsprechend der genehmigten Berechnungsmethode vom 25.9.2007 (N 197/2007) zugunsten von Vorhaben in den neuen Bundesländern und im Regionalfördergebiet Berlin (N 459/2006)
Base giuridica	Bund: Jährliches Bundeshaushaltsgesetz, Bundeshaushaltsplan und Bundeshaushaltsordnung; Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen: Landeshaushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Landeshaushaltsplan
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	20 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	30 % Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	26.9.2007
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhorststr. 34-37 D-10115 Berlin Tel. 03018 615 6835 siebeke@bmwi.bund.de Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg Steinstraße 104-106 D-14480 Potsdam Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern Schloßstr. 9-11 D-19053 Schwerin Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Carolaplatz 1 D-01097 Dresden Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt Editharing 40 D-39108 Magdeburg Thüringer Finanzministerium Ludwig-Erhard-Ring 7 D-99099 Erfurt
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.foerderdatenbank.de/jump/?8184
Altre informazioni	—

Numero dell'aiuto	XR 157/07
Stato membro	Germania
Regione	Mecklenburg-Vorpommern

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	„Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern — Bürgschaftsrichtlinien — Erlass der Finanzministerin vom 25. Januar 1993 — IV 420 b“ — (N 627/1991) (Bürgschaften für Investitionskredite in den Ratingkategorien 1 bis 5 entsprechend der genehmigten Methode zur Berechnung der Beihilfeintensität von Bürgschaften vom 25.9.2007, N 197/2007)
Base giuridica	Haushaltsgesetz, Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	15 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	30 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	26.9.2007
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern Schloßstr. 9-11 D-19053 Schwerin Tel.: (0385) 588-4450 ursula.claaßen@fm.mv-regierung.de Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern Johannes-Stelling-Str. 14 D-19053 Schwerin
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/fm/Themen/Buergschaften/index.jsp
Altre informazioni	—

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

**Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione annuale 2008 dell'impresa comune
IMI**

(2008/C 152/06)

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione annuale 2008 dell'impresa comune IMI.

Si sollecitano proposte per il seguente invito:

IMI_Call_2008_1.

La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito Internet:

<http://imi.europa.eu>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5010 — Berkshire Hathaway/Munich Re/GAUM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 152/07)

1. In data 9 giugno 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Northern States Agency, Inc. («Northern States», Stati Uniti), controllata da Berkshire Hathaway Inc. («Berkshire Hathaway», Stati Uniti), e l'impresa Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG («Munich Re», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Global Aerospace Underwriting Managers Limited («GAUM», Regno Unito) mediante acquisto di quote o azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Berkshire Hathaway: holding le cui controllate si occupano principalmente di assicurazione proprietà e sinistri su base di assicurazione diretta e di riassicurazione,
- per Munich Re: riassicuratore e holding di imprese che si occupano di riassicurazione, assicurazione diretta e gestione degli attivi,
- per GAUM: agente di assicurazione aerospaziale e servizi di gestione per operazioni di assicurazione aerospaziale.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5010 — Berkshire Hathaway/Munich Re/GAUM, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M. 5209 — DuPont/Danisco)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 152/08)

1. In data 10 giugno 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese E.I. du Pont de Nemours and Company («DuPont», Stati Uniti) e Danisco U.S., Inc. («Danisco», Stati Uniti) controllate da Danisco A/S (Danimarca) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo comune dell'impresa DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC («DDCE», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni o quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- DuPont: produzione di prodotti chimici, agro-chimici e altri materiali,
- Danisco: produzione di una vasta gamma di ingredienti alimentari,
- DDCE: sviluppo e commercializzazione di pacchetti tecnologici per la produzione di etanolo cellulosico.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5209 — DuPont/Danisco, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

RETTIFICHE

Rettifica del bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona — P-Lisbona: Gestione dei servizi aerei di linea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 143 del 10 giugno 2008)

(2008/C 152/09)

A pag. 20, punti 2 e 7:

anziché: «... pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»,

leggi: «... pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 143 del 10 giugno 2008.».

AVVISO

Il 18 giugno 2008 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 152 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — quinto complemento alla ventiseiesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione (i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/...). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/sales_agents_it.html).

Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, C A, C E) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet: <http://eur-lex.europa.eu>

ORDINATIVO

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Servizio «Abbonamenti»

2, rue Mercier

L-2985 Lussemburgo

Fax (352) 29 29-42752

Il mio numero di matricola è il seguente: O/.....

Vogliate farmi pervenire la(le) ... copia(e) gratuita(e) della ***Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 152 A/2008** a cui dà(danno) diritto il(i) mio(miei) abbonamento(i).

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma: